



# COMUNE DI GOSSOLENGO

Provincia di Piacenza

## VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 30/12/2024

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2025.**

### *ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA*

L'anno **2024** il giorno **30** del mese di **Dicembre** alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Gossolengo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BALESTRIERI ANDREA	Presente	FAIMALI FEDERICO	Presente
MAZZARI PERICLE	Presente	ELEUTERI STEFANIA	Presente
ALBERTI LAURETTA	Presente	RAPETTI ELISABETTA	Presente in videoconferenza
MANDAS BASILIO	Presente	SORRENTI NICOLO'	Presente
VENEZIANI ETTORE	Presente	ANELLI LUCIA	Presente
GANDOLFI SOFIA	Presente	PEROTTI LORENA	Presente
FERRARI RAFFAELE	Presente		

Presenti : 13 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 0

Assiste in videoconferenza, il Segretario Comunale GIOVANNI DE FEO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco BALESTRIERI ANDREA, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Illustra il Sindaco Andrea Balestrieri: le aliquote e detrazioni previste nel 2024 sono confermate anche per il 2025.

Il consigliere Lucia Anelli chiede chiarimenti sulla differenza tra il gettito in delibera e l'importo indicato a bilancio.

La dott. Beatrice Perotti (Responsabile del Servizio Finanziario) chiarisce che si tratta di un refuso e specifica che il dato corretto è a bilancio.

A questo punto, nessun intervenendo,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

**RICHIAMATI** i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**VISTE**, altresì, tutte le disposizioni dell'art. 1, commi da 161 a 162 e da 164 a 168, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**RICHIAMATI** i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che esenta dal 01.01.2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

#### **DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al co. 757 pubblicato ai sensi del co. 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché

attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

**VISTO** il co. 767 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i. "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. A decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.";

**RICHIAMATI:**

- l'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L -:
- 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- L'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... omissis ... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- L'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 28.07.2020, al quale si rinvia per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo;

**RICHIAMATA** la D.C.C. n. 55 del 28.12.2023 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale si sono deliberate le seguenti aliquote IMU 2024:

Tipologia di immobile	Aliquota	Aliquota	Note	Aliquota in	Aliquota in
-----------------------	----------	----------	------	-------------	-------------

	base in millesimi	minima ed aliquota massima prevista dalla Legge		millesimi confermata per l'anno 2024	centesimi confermata per l'anno 2024
Abitazione principale di categoria catastale A1, A8 ed A9 e pertinenze (art. 1, commi 748 e 749 L. 160/'19). Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c) n. 6, della Legge n. 160 del 2019.	5,00	0,00 – 6,00	Detrazione Euro 200,00	5,60	0,56
Fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1, comma 750 L. 160/'19)	1,00	0,00 – 1,00		1,00	0,10
Beni merce (art. 1, comma 751 L. 160/'19)	<b>esenti</b>	<b>dal</b>	<b>2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (art. 1, comma 753 L. 160/'19) esclusi D10	8,60	7,60 – 10,60	La quota corrispondente al 7,60 è riservata allo Stato	10,60	1,06
Terreni agricoli (art. 1, comma 752 L. 160/'19)	7,60	0,00 – 10,60	Terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato	9,60	0,96
Aree fabbricabili (art. 1, comma 754 L. 160/'19)	8,60	0,00 – 10,60		9,20	0,92
Altri fabbricati (art. 1, comma 754 L. 160/'19) diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	8,60	0,00 – 10,60		10,60	1,06

Detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**RILEVATO** che:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, **decorre dall'anno d'imposta 2025**";
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**RICHIAMATO** il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai Comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

**CONSIDERATE** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 117 del 5 dicembre 2024, di proposta dell'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2025;

**ESAMINATO** il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico;

**PRESO ATTO** che in caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell'IMU, ai sensi dell'art. 1, c. 764, L. n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

**RITENUTO**, al fine di garantire i servizi erogati dall'Ente e dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria, di approvare le aliquote e le detrazioni 2025 del tributo evidenziate nella tabella seguente e come riportato nel "*prospetto delle aliquote*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1);

<b>Tipologia</b>	<b>Aliquote 2025</b>
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,56%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,10%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,96%
Aree fabbricabili	0,92%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%
<i>Detrazione per abitazione principale .....</i>	<i>€ 200,00</i>

**VISTO** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

**VISTO** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ESPERITA** votazione palese con il seguente esito:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 13
Astenuti	n. 4 (Elisabetta Rapetti, Nicolò Sorrenti, Lucia Anelli, Lorena Perotti)
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 0

Proclamato dal Sindaco:

### **DELIBERA**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "*prospetto delle aliquote*", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

- 3) di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
- 4) di stimare in € 1.151.471,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2025 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
- 5) di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- 6) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione.  
Successivamente, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l'articolazione delle aliquote e detrazioni

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON** separata votazione e con il seguente esito:

Presenti	n. 13
Votanti	n. 13
Astenuti	n. 4 (Elisabetta Rapetti, Nicolò Sorrenti, Lucia Anelli, Lorena Perotti)
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 0

proclamato dal Sindaco:

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 542**

Ufficio Proponente: **Servizio Finanziario**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2025.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2024

Il Responsabile di Settore

Perotti Beatrice

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 14/12/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Perotti Beatrice

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO  
BALESTRIERI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GIOVANNI DE FEO